

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 16

Adunanza 29 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PINO TORINESE - VARIANTE PARZIALE
N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 458 - 111195/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, ALESSANDRA SPERANZA e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pino Torinese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 48 - 849 del 08/10/1990;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 58 del 22/12/1999 e n. 65 del 28/11/2002, le Varianti parziali n. 1 e n. 2 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 05/03/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 20/03/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Pino Torinese:

- popolazione: 7.016 abitanti (al 1971); 7.701 ab. (al 1981); 8.428 ab (al 1991); 8.238 ab. (al 2001), dato che evidenzia una sostanziale stabilità nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.173 ettari in territorio collinare, dei quali 289 con pendenze inferiori ai 5°, 1.686 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°;

è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 829 ettari (circa il **38%** della superficie territoriale), dalle quali deriva una prevalente caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;

- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Area Chieri*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 10 (di interesse regionale) e dalle Strade Provinciali n. 5, 114, 115 e 123;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Castelvechio, Rio del Gallo, Rio Mongreno, Rio Vaiors, Rio di Gola, Valle dei Ceppi;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di frane attive e di frane non cartografabili;
- tutela ambientale:
 - presenza di vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs. 29/10/1999, n. 490) esteso su circa 795 ettari del territorio comunale;
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Naturale della Collina di Superga*" e Biotopo Comunitario BC 10002, che interessa una superficie comunale di circa 373 ettari;
 - tutto il territorio comunale ricade nell'ambito della "*Collina di Torino*", per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza regionale; nelle more della formazione del suddetto Piano, si applicano i disposti dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

rilevato che il Comune di Pino Torinese, con la deliberazione testè citata, propone delle modifiche cartografiche e normative finalizzate a recepire la richiesta formulata dalla "*... Officina Meccanica Favretto S.p.A. ... per ottenere un cambio di destinazione d'uso del complesso immobiliare esistente da industriale a commerciale*".

L'area interessata è ubicata sul confine comunale, con una porzione nel territorio di Chieri, lungo la ex S.S. n. 10 (ora di interesse regionale); nel Comune di Pino Torinese: l'area ha una superficie territoriale di 23.200 mq, la superficie coperta esistente è di 7.900 mq.

In dettaglio si propone:

- l'integrazione dell'art. 43 delle N.T.A. in modo da consentire "*... interventi di variazione totale della destinazione d'uso compatibili con le "prescritte" da attuarsi nel rispetto della L.R. 12/11/1999, n. 28 ...*";
- la modifica della *Tabella di zona n. 19*, con l'inserimento della destinazione commerciale;
- la previsione di una nuova rotonda sulla ex S.S. n. 10, in prossimità di Via Pomba, adiacente all'area interessata dalla modifica di destinazione d'uso;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/04/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Pino Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 05/03/2003:

- a) si invita l'Amministrazione a valutare attentamente se quanto proposto possa essere effettuato con la procedura della "Variante parziale", poichè la collocazione sul territorio della nuova area commerciale, lungo il confine di Chieri ed a ridosso di una strada di valenza sovracomunale - regionale, rispetto alla quale il nuovo insediamento ha necessità di interagire, modificandone pertanto la funzionalità, appare prefigurare le condizioni definite al punto a), comma 4 dell'art. 17, L.R. n. 56/77, rendendo "strutturale" la variante in esame;

Dall'esame istruttorio è inoltre emerso che una porzione dell'area in proprietà della *Officina Meccanica Favretto S.p.A.* ricade nel territorio del limitrofo Comune di Chieri, classificata con destinazione "produttiva" dal vigente P.R.G.C.; analogamente la strada (Via Pomba) dalla quale si presume sia previsto il nuovo accesso all'area commerciale è ubicata per buona parte in territorio chierese.

L'affaccio sulla ex S.S. n. 10 e la nuova rotonda proposta, unitamente all'incremento del traffico derivante dalla nuova destinazione, di sicuro e rilevante impatto considerate le dimensioni dell'intervento (attualmente 7.900 mq di superficie coperta), produrranno effetti di chiara valenza sovracomunale, incidendo (vedi il sopra richiamato 4° comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77) sulla *"funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale"*.

Quanto sopra osservato è confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET *"Modifica articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*, la quale precisa che *"La lettera a) del 4° comma dell'art. 17 qualifica strutturali ... le varianti che modificano*

la "funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale". La modifica assumerà valenza "strutturale" quando risulti sostanzialmente mutata la funzionalità di tali infrastrutture, e per ricadute su ambiti esterni al territorio comunale o per l'influenza sull'impianto del Piano Regolatore".

Se il settimo comma dell'art. 17, L.R. n. 56/77, lascia ai Comuni la responsabilità di caratterizzare le varianti ai Piani regolatori in senso "parziale", va comunque ribadito che, come chiaramente sottolineato nella sopra richiamata Circ. P.G.R., n. 12/PET, " .. l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.";

- b) il P.T.C. ha classificato "l'area Chieri - Pino Torinese lungo l'asse della S.S. n. 10" tra le "aree di approfondimento" per le quali si rendono necessari studi alla scala urbanistica locale, da assumere in forma integrata, e sui quali la Provincia può svolgere un ruolo di indirizzo.

La Variante proposta dal Comune non tiene conto delle indicazioni suddette e contribuisce ad aggravare il quadro di separatezza ed incoerenza delle politiche urbanistiche comunali della zona;

- c) si rileva inoltre che il vigente Piano Regolatore non risulta adeguato alla nuova disciplina del commercio, definita a livello nazionale con il D.Lgs. 114/98 (il cosiddetto *decreto Bersani*) e specificata a livello regionale con la L.R. n. 28/99 e successiva Deliberazione del Consiglio Regionale che stabilisce " .. indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio ..".

Non appare pertanto giustificata l'adozione del Progetto Preliminare di una Variante Parziale di Piano Regolatore, che propone un nuovo insediamento commerciale di valenza sovracomunale, senza avere preliminarmente provveduto all'adeguamento ad una disciplina pienamente in vigore al momento dell'adozione stessa.

Questo approccio al tema del commercio, oltre che non ottemperare alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 56/77, si pone in antitesi con la principale innovazione concettuale introdotta dal "decreto Bersani", che ha voluto eliminare la "separatezza raccordata" della abrogata L. 426/71, che prevedeva un "Piano commerciale" nettamente distinto dal "Piano Regolatore" ed ha ricompreso la localizzazione delle attività commerciali sul territorio, all'interno della disciplina d'uso dei P.R.G.C., sia per le implicazioni sociali, economiche, funzionali che la strutturazione commerciale assume nella organizzazione della vita di comunità all'interno degli insediamenti urbani e del territorio sia nel caratterizzarne gli aspetti formali, ambientali e paesistici;

- d) si ricorda, infine, che, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749 ad oggetto "Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell'8.05.1996", il Comune di Pino Torinese, **non risulta** essere tra i **comuni esonerati** dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., nonché della Deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656 ad oggetto "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico", il Comune è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio presenti sul territorio. In caso di verifica negativa si dovrà procedere alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G. di adeguamento al P.A.I., la quale, in base alla recente Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753 ad oggetto "Nuove disposizioni per l'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

(PAI) a seguito della modifica dell'art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po.", può essere adottata anche in assenza del parere regionale preventivo (si vedano, in ogni caso, per esteso, le disposizioni contenute nella citata D.G.R.);

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Pino Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso